



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE AREA AMBIENTE, QUALITA' DELLA VITA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

ATTO N. DD 219

Torino, 22/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato Ambiti 2.8/2 Corso Romania Est (parte) e 3.4 Cascinette Est (parte) – Sub Ambito 1 (Prot. Edilizio 2020-14-006202). Fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Esito della consultazione con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale.

Con deliberazione n. mecc. 2016 01824/009 del 3 novembre 2016 veniva approvata la Variante Parziale n. 311, nel più ampio contesto del Quadrante metropolitano Nord-Est e nel quadro del perimetro del Programma di Rigenerazione Urbana, Sociale e Architettonica (P.R.U.S.A.), approvato con D.C.C. n. 130 mecc. 201405108 del 24.11.14, poi revocato con D.C.C. n. mecc. 2017 02899 del 18.07.17.

La variante individuava due nuovi Ambiti di Trasformazione "3.4 Cascinette Est" e "3.6 Cascinette Ovest", oltre agli Ambiti "2.8/1 Corso Romania Ovest" e "2.8/2 Corso Romania Est".

La variante recepiva l'ampliamento della localizzazione urbano-periferica denominata L.2 Corso Romania, con il conseguente adeguamento dello strumento urbanistico. In particolare, con D.G.R. n.13-1894 del 27 luglio 2015, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 35 del 3 settembre 2015, era stato approvato l'Accordo di Programma per l'ampliamento (circa mq. 90.018) della localizzazione urbano-periferica denominata L. 2 Corso Romania per una superficie complessiva pari a circa mq. 256.779, poi ratificato dalla Città con D.C.C. n. 108 del 19 ottobre 2015 (n. mecc. 2015 04153/016).

Tale accordo prevedeva che la progettazione dell'asse di corso Romania tenesse conto delle indicazioni del piano di struttura QNE e delle previsioni degli strumenti urbanistici del Comune di Torino e Settimo Torinese, nonché dei progetti in itinere dell'ambito territoriale, considerando con particolare attenzione i flussi di traffico generati su corso Romania, le urbanizzazioni occorrenti e la coerenza del quadro generale della varie strutture commerciali presenti nell'area.

La variante veniva sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica e con parere motivato formulato con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 19/04/2016 (n. mecc. 2016 41524/126) venivano formulate prescrizioni in merito alle successive attuazioni.

Il 16/03/2020, con nota prot. n. 834 (Prot. Ed. 2020-14-6202 del 26/03/2020), la Società ROMANIA SVILUPPO S.r.l. presentava alla Direzione Urbanistica e Territorio, istanza di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) per l'attuazione degli Ambiti 2.8/2 Corso Romania Est (parte) e 3.4 Cascinette Est (parte) – Sub Ambito 1; con comunicazione prot. 1529 del 09/06/2020 veniva data comunicazione di avvio del procedimento.

La proposta di Piano Esecutivo Convenzionato ha ad oggetto una porzione degli Ambiti di Trasformazione 2.8/2 e 3.4 definiti dalla Variante 311 al PRGC, denominata Sub Ambito 1, avente superficie territoriale pari a circa 88.600 di metri quadri, sul quale è prevista una superficie lorda di pavimento massima pari a 24.860 mq con destinazione Commercio e grande distribuzione e ASPI.

Il PEC prevede altresì a supporto della trasformazione prevista, quali interventi extra-ambito:

- il raddoppio da due a quattro corsie del tratto di Corso Romania compreso tra la Rotonda posta all'incrocio tra i Corsi Giulio Cesare, Vercelli e Romania e l'ingresso sull'autostrada A4 Torino - Milano e il confine est dell'Ambito 3.4;
- la sistemazione della viabilità di collegamento esistente tra Corso Romania e Strada Cascinette posta al confine tra gli Ambiti 2.8/1 Romania Ovest e 2.8/2 Romania Est;
- la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra Corso Romania e Strada Cascinette posta lungo il confine est dell'Ambito 3.4.

In merito alla fase di analisi preliminare della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità precedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 10 agosto 2020 (nota prot. 2225, acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 6191 del 10 agosto 2020) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente il PEC per l'attivazione della fase prestrutturata;
- in data 17 agosto 2020 (nota prot. 6334), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per l'acquisizione del parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 31 agosto 2020;
- in data 2 settembre 2020 (nota prot. 6672) l'Autorità Competente comunicava all'Area Urbanistica della Città, la completezza e la necessità di integrare la documentazione ai fini dell'adeguatezza;
- in data 30 settembre 2020 (nota prot. 2669, acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 7494 del 30 settembre 2020), l'Autorità Procedente trasmetteva all'Autorità Competente documentazione integrativa;
- in data 6 ottobre 2020 (nota prot. 7645) l'Autorità Competente, a seguito dell'esame della documentazione integrativa, comunicava all'Area Urbanistica della Città il parere sulla completezza ed adeguatezza della documentazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. cron. 813 del 28 ottobre 2020, rettificata con DD n. 4102 del 6 novembre 2020 (trasmessa con nota prot. 3229 del 9 novembre 2020 e acquisita agli atti dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al prot. 8629 del 9 novembre 2020) la Dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito prendeva quindi atto della completezza della documentazione predisposta idonea per la fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale relativa alla Valutazione Ambientale Strategica del PEC. La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

ALL 1 Masterplan 2965 191020

ALL 2 Studio Unitario Ambito 2965 191020

ALL 3 Planivolumetrico 2965 191020

ALL 4 DTP Scoping 2572 220920
ALL 4bis DTP Scoping 2120 030820
ALL 5 Esiti Campagne Monitoraggio mag16 gen17 2572 191020
ALL 6 Componenti mobilità sistema trasporti traffico 2572 191020
ALL 7 Schema Convenzione Urbanistica 2119 030820
ALL 8 Relazione Geologica geotecnica asseverata 2813 091020
ALL 9 Relazione Agronomica Paesaggistica 2813 091020
ALL 10 Relazione alberature esistenti 2813 091020
ALL 11 Relazione qualità ambientale sottosuolo 2814 091020
ALL 12 Valutazione previsionale impatto acustico verifica PCA 2814 091020
ALL 13 Relazione tecnica tematiche energetico ambientali 2814 091020
ALL 14 PFTE OOUU Elaborati Grafici 2966 191020
ALL 15 PFTE OOUU Relazione 2966 191020
ALL 16 PFTE OOUU Computo Metrico A scomputo 2966 191020
ALL 17 PFTE OOUU Computo Metrico B cura e spese 2966 191020
ALL 18 VIE Valutazione Impatto Economico 2813 091020
ALL 19 Titoli Proprietà 2813 091020
ALL 20 Relazione Idrogeologica Generale 2813 091020

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale “per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, secondo il quale “i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R.”, ovvero “sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”;
- il comma 5 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale “Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge direttamente alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.”;
- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale “l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 prevede al § 2 “Iter dei procedimenti integrati” al punto I.4. specifico procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi approvati ai sensi dell'art. 43 L.R. 56/1977;
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la

funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS all'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali;

- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale "l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate."

In data 17 novembre 2020 (Prot. 8962), il Dirigente dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi rispettivamente dell'articolo 14-ter, comma 1 e dell'art. 14 comma 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. 4102 del 6 novembre 2020 richiamata in precedenza.

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 17 novembre 2020 e sul sito web dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: A.R.P.A - Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino, ASL Città di Torino, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Regione Piemonte, Comune di San Mauro Torinese, Città di Settimo Torinese, SMAT S.P.A., Consorzio Irriguo S.BN.F, Michelin Italiana S.p.A., SNAM RETE GAS, ATIVA S.p.A ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Nel corso della prima seduta della conferenza del 30 novembre 2020, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (Allegato n. 1), venivano illustrati i contenuti del PEC e del documento tecnico preliminare per la redazione del Rapporto Ambientale.

In data in 15 gennaio 2020 (Prot. 262), il Dirigente dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, convocava la seconda Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 20 gennaio 2021.

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi decisoria del 20 gennaio 2020, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (Allegato n. 2), venivano illustrati i seguenti contributi:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (Prot. 8962/2020 del 17/11/2020, acquisito al Protocollo con n. 9773 del 29/10/2020 - Allegato n. 3),
- Città Metropolitana (Prot. n. 89366 del 30/11/2020, acquisito al Protocollo con n. 21 del 05/01/2021 - Allegato n. 4),
- Città Metropolitana (Prot. n. 98796 del 28/12/2020, acquisito al Protocollo con n. 24 del 05/01/2021 - Allegato n. 5),
- Regione Piemonte (Prot. n. 4710 del 18/01/2021, acquisito al Protocollo con nn. 441 e 504 del 20 e 21/01/2021 - Allegato n. 6).

Perveniva inoltre la nota del Proponente in merito alla imminente presentazione delle istanze per le procedure di verifica di VIA inerenti la struttura commerciale e il potenziamento e la modifica della viabilità (acquisita al Protocollo con n. 424 del 20/01/2021 - Allegato n. 7).

Nel corso della medesima seduta si è preso atto dei contributi di ASL Città di Torino e di ARPA Piemonte e l'Organo Tecnico Comunale ha definito il proprio contributo tecnico per la fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, nei procedimenti di valutazione (Allegato n. 2).

Successivamente alla chiusura del verbale veniva acquisite la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (prot. 1000 del 21/01/2021,

acquisita al Protocollo con n. 460 del 21/01/2021 - Allegato n. 8).

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- richiamato l'articolo 13 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che la consultazione si svolga sulla base del rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano;
- esaminato il documento tecnico preliminare per la redazione del Rapporto Ambientale;
- visti e considerati i contributi formulati dai Soggetti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i contributi formulati dai componenti dell'Organo Tecnico Comunale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

1. di dare atto che si è conclusa la consultazione relativa alla fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale relativo al "Piano Esecutivo Convenzionato Ambiti 2.8/2 Corso Romania Est (parte) e 3.4 Cascinette Est (parte) – Sub Ambito 1. (Prot. Edilizio 2020-14-006202)", svolta nel quadro della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i. (Allegati nn. 1 e 2);
2. di stabilire che il Rapporto Ambientale relativo al PEC dovrà essere redatto includendo le informazioni con la portata ed il livello di dettaglio secondo quanto emerso e formalizzato dai contributi formulati dall'Organo Tecnico Comunale, da ARPA Piemonte e dagli altri Soggetti competenti in materia ambientale, così come formulati nei contributi qui di seguito elencati ed allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
 - a. contributi dell'Organo Tecnico Comunale, di ASL Città di Torino e di ARPA Piemonte riportati nel verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 20 gennaio 2020 (Allegato n. 2);
 - b. pareri del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza

- Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (Prot 8962/2020 del 17/11/2020, acquisito al Protocollo con n. 9773 del 29/10/2020 - Allegato n. 3 e prot. 1000 del 21/01/2021, acquisita al Protocollo con n. 460 del 21/01/2021 - Allegato n. 8);
- c. pareri della Città Metropolitana (Prot. n. 89366 del 30/11/2020, acquisito al Protocollo con n. 21 del 05/01/2021 - Allegato n. 4 e n. 98796 del 28/12/2020, acquisito al Protocollo con n. 24 del 05/01/2021 - Allegato n. 5);
 - d. contributo della Regione Piemonte (Prot. n. 4710 del 18/01/2021, acquisito al Protocollo con nn. 441 e 504 del 20 e 21/01/2021 - Allegato n. 6);
3. di rammentare che gli elaborati urbanistici, ambientali e relativi alla opere di urbanizzazione, ivi compresi quelli relativi alla procedure di verifica di VIA (di cui alla comunicazione Allegato n.7) dovranno essere tra loro coerenti, assunti gli esiti delle rispettive istruttorie;
 4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 5. di procedere alla pubblicazione per 15 giorni della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
 6. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; in alternativa al ricorso al T.A.R. è possibile presentare, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.).

Allegati:

- Allegato n. 1: verbale della prima Conferenza dei Servizi del 30 novembre 2020;
- Allegato n. 2: verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 20 gennaio 2020;
- Allegato n. 3: parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (Prot 8962/2020 del 17/11/2020, acquisito al Protocollo con n. 9773 del 29/10/2020);
- Allegato n. 4: parere della Città Metropolitana (Prot. n. 89366 del 30/11/2020, acquisito al Protocollo con n. 21 del 05/01/2021);
- Allegato n. 5: parere della Città Metropolitana (Prot. n. 98796 del 28/12/2020, acquisito al Protocollo con n. 24 del 05/01/2021);
- Allegato n. 6: contributo della Regione Piemonte (Prot. n. 4710 del 18/01/2021, acquisito al Protocollo con n. 441 e 504 del 20 e 21/01/2021);
- Allegato n. 7: nota del proponente (Protocollo con n. 424 del 20/01/2021);
- Allegato n. 8: nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (Prot. 1000 del 21/01/2021, acquisita al Protocollo con n. 460 del 21/01/2021)

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Gaetano Noe'